





CISA FF  
[Signature]

Dis. 100/2015  
[Signature]

FP COL  
Alfano Lo Faro  
[Signature]

7. l'art. 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n.191 i quali dispongono che «Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento»;
8. l'art. 17, commi 3 e 3-bis, del Decreto-Legge 6 luglio n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 1, comma 584, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 71 e 72, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, si applicano in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020 e che «Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli anni dal 2013 al 2019, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa di personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 degli obiettivi previsti all'art. 2, commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009»;
9. l'art. 4, comma 5 del Decreto-Legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge dell'8 novembre 2012, n. 189 il quale, nel modificare il comma 4 bis dell'art. 10 del Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ha previsto che «nel rispetto dei vincoli finanziari che limitano per il Servizio sanitario nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato del personale sanitario del medesimo Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza. La proroga dei contratti di cui al presente comma non costituisce nuova assunzione»;
10. il documento approvato nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 30 luglio 2015 recante «Linee guida per l'applicazione del DPCM 6 marzo 2015 relativo alla «Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità»»;
11. i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, dell'area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale;
12. il Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;
13. il Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»;



FP COL MEDIC  
[Signature]  
ANATO

[Signature]

**RICHIAMATO** il DCA n. 2 del 26/03/2015 recante "Disposizioni in materia di reclutamento di personale nelle aziende del SSR" Programma Operativo 2013-2015- Programma 10.1.5.;

**TENUTO CONTO** che con decreti commissariali le aziende del S.S.R. sono state autorizzate al reclutamento di personale di diversi profili professionali, ivi definendone le relative risorse finanziarie;

**VISTA** la nota prot. n. 105557 del 02/04/2015 con la quale la struttura Commissariale, al fine di programmare il fabbisogno assunzionale, a valere sulle risorse finanziarie relative all'anno 2015, giusto DCA n. 2/2015, chiedeva alle Direzioni Generali delle ASP e delle AO, di voler comunicare, attraverso la compilazione di apposito prospetto, nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, le unità di personale, appartenente al comparto sanità e all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario:

- in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale.

NURSING, UD  
[Signature]

EVN  
[Signature]

FSI  
[Signature]

FCALS  
[Signature]

SINATO AUP  
[Signature]

FACIS  
[Signature]

[Signature]

CISL FP

*[Handwritten signature]*

LISTA MEDICI  
*[Handwritten signature]*

PCBLL  
*[Handwritten signature]*

VISTE le risultanze dell'istruttoria compiuta dalla Struttura Commissariale, alla data del 02/04/2015, a seguito dell'invio da parte delle Aziende del SSR, degli elenchi relativi al personale in possesso dei requisiti di cui all'emanando DPCM del 06/03/2015, successivamente pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23/04/2015, da cui si rileva una situazione approssimativa, che viene di seguito schematizzata:



PROFILO	ASP CS	ASP KR	ASP CZ	ASP VV	ASP RC	AO CS	AO CZ	AOU MD	AO RC	Totale
Assistente Amministrativo	n. 5									5
Assistente Tecnico geometra	n. 3									3
Ausiliario Specializzato	n. 67									67
Collaboratore amministrativo	n. 4									4
Collaboratore Tecnico	n. 2									2
Commesso	n. 1									1
CPS Educatore Professionale	n. 4									4
CPS Fisioterapista	n. 17		1	1						19
CPS Igienista Dentale	n. 1	3								4
CPS Infermiere	n. 100		57	1	3	46		15	38	260
CPS Infermiere Pediatrico	n.		2							2
CPS Logopedista	n. 8			1						9
CPS Ostetrica	n. 3					3			1	7
CPS Ortottista	n.							1		1
CPS Tecnico Fisiopatologia Cardiovascolare	n. 1									1
CPS Tecnico sanitario di Laboratorio Biomedico	n. 12	5		2		4	2			25
CPS Tecnico sanitario di Radiologia Medica	n. 6		1		3	5				15
CPS Tecnico Perfusionista	n.						1			1
CPS Terapista NPM	n. 5									5
Dirigente Biologo	n. 4	1				2				7
Dirigente Chimico	n.		1							1
Dirigente Farmacista	n. 7	2	8		5					22
Dirigente Fisico	n. 1		1			1				3
Dirigente Medico	n. 87	29	14	18	25	42	4	18	12	249
Dirigente Psicologo	n. 9		3			1				13
Dirigente Sociologo	n. 2									2
Dirigente Veterinario	n. 4									4
Operat. Prof.le 2^ categ. Puericultrice	n. 1									1
Operatore Socio-Sanitario	n. 29					40		24		93
Operatore Tecnico	n. 49		2	1	17	1				70
<b>TOTALE</b>	<b>n. 432</b>	<b>40</b>	<b>90</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>145</b>	<b>7</b>	<b>58</b>	<b>51</b>	<b>900</b>

*[Handwritten signature]*  
NIC FP

77 COLI MEDICI  
*[Handwritten signature]*



**DATO ATTO** che la suddetta ricognizione è avvenuta a singolo livello aziendale, pertanto sono esclusi dall'elenco tutti coloro che, pur essendo in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, hanno maturato complessivamente i periodi di lavoro richiesti dal citato DPCM in diverse Aziende del SSR e non in un'unica Azienda;

**RITENUTO**, quindi, di dover avviare necessariamente una ricognizione, a mezzo manifestazione di pubblico interesse, a cura di ogni singola Azienda, del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, il cui esito verrà immediatamente comunicato al Dipartimento Tutela della Salute;

**VERIFICATO** che le spese del personale del SSN negli anni 2011, 2012, 2013, non hanno superato il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4% come previsto dall'art. 2 commi 71 e 72 della Legge 23 dicembre 2009 n°191 e s.m.i.;

**PRECISATO** che la stabilizzazione riguarda il personale del comparto Sanità e l'area della dirigenza medica e sanitaria, non costituiscono servizi utili per la stabilizzazione quelli prestati in enti di diverso comparto. **Sono inoltre esclusi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo;**

**RILEVATA** la necessità di avviare un processo virtuoso di graduale riassorbimento del personale precario con instaurazione di stabili rapporti di lavoro a tempo indeterminato, attivando le procedure stabilite dal DPCM 06/03/2015 e, in particolare, gli artt. 1,2,3 che disciplinano le procedure concorsuali riservate

NURSING UP  
*[Handwritten signatures]*

FIAS  
*[Handwritten signature]*  
3 | Pag.  
*[Handwritten signature]*

CISL FR  
me

CISL Calabria  
M...

FFCOAC  
Agreda San  
G...

per l'assunzione presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 30 luglio ;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) e dell'annesso piano assunzionale annuale, definito dalle singole Aziende del SSR, nonché del limite massimo del 50% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni, ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i regimi limitativi fissati dai Programmi Operativi, le parti, attraverso il presente atto, intendono definire un piano di stabilizzazione del personale precario, in servizio presso le Aziende del SSR.

A tal fine, le parti come sopra rappresentate e costituite, concordano quanto segue:

1. Le disposizioni oggetto del presente Accordo si applicano a tutte le Aziende del SSR;
2. In ordine al **"Reclutamento speciale transitorio"**, come denominato dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013, le Aziende del SSR, bandiscono, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPCM 6 marzo 2015, per le rispettive annualità 2016-2017-2018 - nel limite delle risorse finanziarie annualmente disponibili e a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale nel suo complesso ed in coerenza con la pianificazione delle reti assistenziali -, procedure di reclutamento a tempo indeterminato, mediante concorso, per titoli ed esami, esclusivamente riservate, a coloro che:
  - a) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 519 e 558, della L. 296/2006 e dall'art. 3, comma 90, della L.244/2007, e cioè:
    - essere in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del **29 settembre 2006** o essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della L. 296/2006 (art. 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
    - aver conseguito i suddetti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del **28 settembre 2007** (art. 3, comma 90, L. 24 dicembre 2007, n. 244);
  - b) alla data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura, con esclusione, in ogni caso dei servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

Le procedure di stabilizzazione previste dalla lett. a) non riguardano la dirigenza medica e sanitaria, in quanto le leggi citate consentivano la stabilizzazione del solo personale non dirigenziale. Il personale della dirigenza medica e sanitaria stabilizzabile è, pertanto, solo quello che, alla data del 30 ottobre 2013, aveva maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo negli ultimi cinque anni. Per quanto riguarda le selezioni per la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria dovrà essere conteggiato anche il servizio maturato in disciplina equipollente/affine a quella messa a selezione, per come indicato dalla Conferenza Stato-Regioni sopra richiamata;

3. Non è consentito alle Aziende del SSR ammettere alle selezioni personale in possesso di requisiti diversi ancorché fossero previsti dalla disciplina in materia di stabilizzazioni approvata dalla Regione Calabria, in attuazione delle disposizioni legislative statali, che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 565, lett. c) della L. 296/2006, non più richiamato dal DPCM, né dal D.L. 101/2013, costituissero solo dei principi di riferimento.
4. Dai processi sono escluse le posizioni che fanno riferimento a rapporti di lavoro attivati con le finalità di sostituire personale assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; sono altresì escluse le posizioni ricoperte a mezzo di rapporti di lavoro con personale in aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni.



NURSING UP  
CISL  
FIM  
FISI  
FACIS  
SINAFU  
4 | pag.

FFCOAC  
M...  
P...  
FACIS  
M...

CIBL FP  
Mura

CISE R.C. 2012  
Mura

APCILL  
Raffaello



5. Il carattere "transitorio" delle procedure speciali ex DPCM 6 marzo 2015, si evince dalla circostanza che dette procedure possono essere avviate entro limiti temporali ben definiti, vale a dire solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017 e 2018. Resta fermo il vincolo di non superare per ciascun anno il limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'art. 35, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale. Il limite del 50% delle risorse finanziarie assunzionali destinate alle stabilizzazioni non è riferito alla singola procedura concorsuale ma all'intero ambito di tali stabilizzazioni.
6. Stante la natura speciale delle procedure di stabilizzazione ed il fatto che, comunque, l'adeguato accesso dall'esterno viene garantito dalle previsioni dell'articolo 3 del DPCM, le stesse procedure **non devono conformarsi** alle norme in materia di mobilità contenute nell'articolo 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
7. La tipologia di rapporto di lavoro su cui calcolare l'anzianità utile prevista, è il **contratto di lavoro a tempo determinato**, di cui al D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368 e s.m.i., caratterizzato dal vincolo della subordinazione. Non possono essere considerati, ai fini del predetto reclutamento, i rapporti di lavoro relativi al personale proveniente dalla gestione di appalti o di processi di esternalizzazione della P.A.
8. Le procedure di stabilizzazione riservate si applicano anche nei confronti del personale che era in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 519 e 558, della legge 296/2006 e 3, comma 90, della L. 244/2007, ma "che al tempo non era stato stabilizzato nell'ambito delle relative procedure". Ne consegue che le procedure di stabilizzazione devono essere avviate dalle aziende del SSR sia nei confronti del personale che aveva ritenuto di non partecipare alle selezioni riservate previste dalle norme anzidette, sia di quello che, pur partecipandovi, non aveva conseguito l'idoneità. Tale personale deve comunque aver maturato l'anzianità di servizio con rapporto di lavoro subordinato presso enti del SSR;
9. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure concorsuali sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2015-2018;
10. Le procedure selettive riservate riguardano il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.
11. Nel computo del budget assunzionale massimo del 50% non devono essere computate le assunzioni secondo le modalità dell'articolo 36, comma 5-bis, del D.lgs n. 165 del 2001, in quanto rientrano nella disciplina del reclutamento ordinario. Si fa riferimento ai lavoratori, reclutati ai sensi dell'articolo 16 della legge 56/1987, che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa amministrazione abbiano prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Tali lavoratori hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalla stessa amministrazione entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
12. Nelle more delle procedure di assunzione, le Aziende del SSR, prorogano, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 6 marzo 2015, i rapporti a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure stesse, non oltre il **31 dicembre 2018**, e nel limite massimo del 50% della spesa sostenuta nel 2009 per le stesse finalità, ossia nel rispetto del limite dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010. Le proroghe disposte senza avviare il reclutamento speciale, sono contrarie alle disposizioni previste dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;

APCILL R.C. 2012  
Mura

APCILL R.C. 2012  
Mura



### PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE

Le Aziende del SSR:

NURSING UO  
CIBL FP

FVM  
AAOI

FSI  
Yacovi Sarat

OLNAP O A U P I


APCILL R.C. 2012  
Mura

APCILL R.C. 2012  
Mura

CISL-PP  
Moro

CISL MEDICI  
Moro

FP COM  
Agosto Ferraro



I. effettuano una ricognizione, secondo le date di decorrenza del trattamento economico pensionistico, per le annualità 2015 e 2016 e della relativa quantificazione in termini di spesa, delle posizioni interessate dall'applicazione dall'art. 2, comma 3, del D.L.101/20131, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, e, una volta acquisita la prescritta certificazione del diritto da parte dell'INPS, l'Amministrazione procede, così come specificato nella Circolare n. 4/2014, alla risoluzione del rapporto di lavoro, tenendo conto del regime delle decorrenze. Le posizioni dichiarate eccedentarie non potranno essere ripristinate nella dotazione organica;

II. a seguito della ricognizione effettuata dal Dipartimento Tutela della Salute, adottano entro il 31/12/2015, con deliberazione aziendale, un "Programma di stabilizzazione del personale precario", contenente l'individuazione delle posizioni da stabilizzare, in termini quantitativi e temporali (2016-2018), coerente con la dotazione organica, in relazione alle necessità organizzative aziendali connesse ad attività istituzionali e stabili, valutato in relazione alla consistenza ed alla disponibilità delle risorse economiche, con riferimento ai ruoli, categorie e profili che nell'ambito dell'ordinamento professionale del comparto corrispondono alle mansioni proprie delle posizioni stesse. Le aziende che non avessero dotazioni organiche formalmente approvate alla data odierna, dovranno provvedere a determinarle entro il 31.12.2015. In caso di inadempienza saranno attivati i poteri sostitutivi da parte della struttura commissariale con il supporto del Dipartimento tutela della Salute.

La ricognizione è compiuta sulla base dell'analisi delle necessità oggettive, e non costituisce uno strumento che possa giustificare di per sé un ampliamento delle dotazioni organiche, sorretto dall'unica necessità di soddisfare l'esigenza di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari.


Detto provvedimento, accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori che attesti il rispetto del contenimento della spesa e dell'equilibrio economico-finanziario, deve essere trasmesso alla Struttura Commissariale ai fini della relativa approvazione.

III. Procedono, nel limite massimo del 50% delle risorse assunzionali definite con i provvedimenti commissariali di autorizzazione al reclutamento di personale, a:

1. stabilizzare il personale, in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) delle premesse del presente accordo, che abbia già superato procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, e sia utilmente collocato nelle relative graduatorie di merito in corso di validità di ciascuna Azienda del SSR, dando pubblicazione dell'avvio della relativa procedura e della possibilità per gli interessati di presentare la domanda<sup>2</sup>.

bandire, ove manchi il suddetto presupposto ed il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti richiesti, nell'arco del triennio 2016-2018, una procedura concorsuale, per titoli ed esami, ai sensi dei DD.PP.RR. 483/1997 e 220/2001, riservata alla stabilizzazione del personale precario, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al fine di individuare il personale da assumere, nell'arco temporale 2016-2018, in possesso dei requisiti di cui al DPCM 6 Marzo 2015.

Nell'ambito del processo di stabilizzazione di cui al presente accordo, le Aziende potranno procedere alla stabilizzazione del personale precario secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 3 bis, lett. a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. in via residuale e compatibilmente con le risorse assegnate.



<sup>2</sup> Nei casi di dichiarazione di eccedenza di personale previsti dall'articolo 2, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le disposizioni previste dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del medesimo decreto-legge, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le posizioni dichiarate eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione organica di ciascuna amministrazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal presente articolo.

<sup>2</sup> In merito alle cd. procedure di stabilizzazione dei precari nell'ambito delle pubblica amministrazione è necessario distinguere a seconda che il personale abbia o meno sostenuto procedure selettive di tipo concorsuale. Nel primo caso, infatti, le amministrazioni non devono "bandire" concorsi, ma solo limitarsi a dare "avviso" della procedura di stabilizzazione e della possibilità degli interessati di presentare la domanda. Al contrario, ove il personale non abbia già superato prove concorsuali, e il numero dei posti oggetto della stabilizzazione sia inferiore a quello dei soggetti aventi i requisiti, l'amministrazione deve fare ricorso ad una selezione, onde individuare il personale da assumere (Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2012, n. 2568).

NURSINGUO  
S. S. I. A. A. I.  
FVI  
FSI  
F. I. A. S.  
6 | pag.  
S. I. A. T. R. A. P. P. I.

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin, including "F. I. A. S. I.", "S. I. A. T. R. A. P. P. I.", and other illegible signatures.

Le parti vigileranno sui tempi e sull'applicazione del presente accordo attraverso una verifica semestrale dell'attuazione delle disposizioni in esso contenute.

Il presente accordo sarà inviato ai Ministeri affiancanti ai fini dell'acquisizione del preventivo parere, ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'Accordo del Piano di Rientro, e avrà efficacia dal momento della relativa validazione da parte dei competenti Dicasteri.



Il Commissario ad acta  
Dott. Andrea Urbani

Il Commissario ad acta  
Ing. Massimo Scura

*[Handwritten signatures of Dott. Andrea Urbani and Ing. Massimo Scura]*

Le Organizzazioni sindacali

FIALS Genova  
NURSING UP  
*[Signature]*

F S I yaculi sena  
FVM (SIVETP-SMI)  
*[Signature]*

AAAI-EMAC  
*[Signature]*

FASSID (ONATO AUPA)  
*[Signature]*

FASSID (SNR-SIET-IIIAC)

*[Signature]*  
CITA

Giuseppe Rubino  
VIC FPC

*[Signature]*  
con gli accordi a  
versate estgate

CICL-AB  
*[Signature]*

*[Signature]*

FP CAIL  
Alfredo Tom  
*[Signature]*

*[Signature]*

ANAO ASSOCIATI

FP CAIL MEDICI  
Franco Vlast



Chiarimento e Verba UIC FPL Calabria  
allegato all'Accordo per la stabilizzazione del precariato

UIC FPL Calabria, in riferimento  
al protocollo d'intese regionale in materia  
di stabilizzazione del precariato in sanità  
sottoscritto in data ed in nome presso le  
strutture commissariati  
~~Dipartimento Salute~~, ritenne necessario  
che lo stesso protocollo sia sottoscritto  
oltre che dal Commissario ed acce  
e dalle Organizzazioni Sindacali  
Regionali del comparto e delle dirigenze,  
anche dal Dirigente Generale del  
Dipartimento Salute -

Stanzano 19-X-2015

UIC FPL Calabria  
Stanzano